

OGGETTO: Programmazione Settimanale/Mensile di fruizione dei permessi retribuiti legge 05.02.1992 n. 104 art. 33.

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di _____,

in servizio presso codesto Istituto, per l'assistenza a _____

CHIEDE

Ai sensi dell'Art. 33, della Legge n. 104 del 05.02.1992 e ss.mm.ii., di poter usufruire, dei permessi previsti in base al seguente comma:

☐ **Comma 1** (abrogato e sostituito dal medesimo comma della Legge n. 53 del 08/03/2000): Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

☐ **Comma 2:** I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

☐ **Comma 3:** A condizione che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, **ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito** coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. **Il principio c.d. "referente unico dell'assistenza" è stato modificato**, mediante il D. Lgs. n. 105/2022, e che prevede: *"fermo restando il limite complessivo dei tre giorni, per l'assistenza allo stesso disabile in situazione di gravità il diritto può essere riconosciuto su richiesta a più soggetti che possono fruirne in maniera alternativa fra loro"*. Scompare dunque la figura del "referente unico", come precisato dall'INPS nel messaggio n. 3096/2022 del 5 maggio 2022: *"al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata di chi assiste un disabile nonché al fine di conseguire una condivisione delle responsabilità di genere a far data dal 13 agosto 2022 sono attuate alcune novità riguardanti i congedi parentali e i permessi per l'assistenza del disabile"*, modifiche le cui indicazioni operative vengono dettate dalla circolare INPS n. 39 emanata il 4 aprile 2023.

☐ **Comma 6:** La persona con disabilità accertata ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della Legge 104/92, in situazione di gravità può usufruire *alternativamente* dei permessi di cui ai commi 2 e 3.

Per il mese di _____ nei seguenti giorni:

--	--	--

Data, _____

FIRMA _____

Riservato al controllo dell'Ufficio Personale:

_____ **VERIFICATO_ESITO** _____

Visto del Dirigente Scolastico
prof. Carmine COLLINA
